

PARCO
REGIONALE
dei COLLI
EUGANEI

Imposta di bollo assolta
sull'originale con numero
identificativo 01161487470307

Spett. Cave Pietra Montemerlo s.r.l.
Via Montebello, 4
35030 CERVARESE S. CROCE (PD)

Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Sezione Geologia
Palazzo Linetti - Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)
difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Al Ministero per l'Ambiente
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Spett.Le
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e
per le Province di Belluno, Padova e Treviso
P. Cappello – S.Croce, 770
30125 VENEZIA

Al Signor Sindaco
del Comune di Cervarese S. Croce
35030 CERVARESE S. CROCE (PD)

Alla Regione Veneto
Direzione Urbanistica
autorizzazioni.paesaggistiche@regione.veneto.it

Oggetto: Comune di: Cervarese S. Croce - Ditta: CAVE PIETRA MONTEMERLO SRL - Progetto Tematico Cave - Sito di Cava n. 52 denominato "Buso" - Progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale - 3° stralcio. Provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:

- che l'Ente Parco è dotato di Piano Ambientale, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 74 in data 07/10/1998 e del Progetto Tematico Cave, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 in data 09/03/2001;

PARCO REGIONALE dei COLLI EUGANEI
Via Rana Ca' mori, 8 – 35042 Este (PD) – Tel. 0429 632911 – Fax 0429 601368 – C.F. n. 91004990288
info@parcocollieuganei.com – www.parcocollieuganei.com – info@pec.parcocollieuganei.com



5721b4b7





PARCO
REGIONALE
dei COLLI
EUGANEI

- che in data 29/11/2011, con deliberazione n. 2038, la Giunta Regionale ha approvato la Variante Parziale al Piano Ambientale - Progetto Tematico Cave;

- che ai sensi del comma 2, dell'art. 16 della L.R. 10 ottobre 1989 n. 38, l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei esercita le funzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, nonché le funzioni per il vincolo idrogeologico, vincolo idraulico e polizia idraulica, ai sensi della L.R. 8 settembre 1988 n. 41;

VISTE:

- l'autorizzazione prot. 5304/99/906 del 23/04/2002 inerente il Piano di coltivazione quindicennale e il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale - 1° stralcio quinquennale;

- l'autorizzazione n. 6477/07/1476 prot. 4034 del 28/04/2008 inerente il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale 2° stralcio;

- la richiesta di autorizzazione per il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale - 3° stralcio per la cava di trachite da taglio denominata "Buso", inoltrata dalla Ditta Cave Pietra Montemerlo s.r.l. e acquisita al protocollo in data 31/10/2013 n. 11139, archiviata per improcedibilità a seguito della nota della Regione Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - Direzione Geologia e Georisorse prot. 545216 del 12/12/2013;

- la successiva richiesta presentata dalla Ditta Cave Pietra Montemerlo s.r.l. in data 21/10/2014 prot. 10649, per la cava di trachite da taglio denominata "Buso", progetto 3° stralcio di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale, secondo le previsioni del Progetto Tematico Cave, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 in data 09/03/2001, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione di competenza dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo n. 16, comma 2°, lettera a) della L.R. istitutiva 10 ottobre 1989, n. 38, completa del relativo progetto, integrazioni e/o sostituzioni (prot. 11926 del 21/11/2014, prot. 6011 del 23/06/2015, prot. 3675 del 13/04/2016, prot. 11250 del 14/11/2016, prot. 11465 del 21/11/2016, prot. 12392 del 14/12/2016) che si compone dei seguenti elaborati:

Tav. 1 - Planimetrie d'inquadramento	prot. 10649 del 21/10/2014
Tav. 2 - Planimetria stato di fatto e assonometrie	prot. 10649 del 21/10/2014
Tav. 3 - Planimetria stato di progetto - Piano di coltivazione	prot. 10649 del 21/10/2014
Tav. 5 bis - Sezioni: rilievo e progetto	prot. 06011 del 23/06/2015
Tav. 6 bis - Ripristino - Sezioni (da considerarsi indicative) e particolari di ricomposizione ambientale	prot. 06011 del 23/06/2015
Tav. 6 ter - Ricomposizione finale dell'intero sito di cava - planimetria coordinata tra le Ditte	prot. 03675 del 13/04/2016
Tav. 6 quater - Planimetria dei sentieri didattici e dell'arredo relativo, completa di particolari costruttivi, coordinata con la cava adiacente denominata "Trachite di Montemerlo"	prot. 11250 del 14/11/2016
Tav. 7 - Relazione Tecnica (escluso il Computo metrico)	prot. 10649 del 21/10/2014
Elab. 15 - Relazione Tecnica integrativa (escluso il Computo metrico)	prot. 06011 del 23/06/2015
Tav. 7 (bis) - Computo metrico estimativo aggiornato	prot. 10649 del 21/10/2014
Elab. 8 - Relazione Paesaggistica	prot. 11926 del 21/11/2014
Elab. 10 - Relazione Geologica	prot. 10649 del 21/10/2014
Elab. 11 - Verifica di stabilità fronti di scavo	prot. 10649 del 21/10/2014
Elab. 12 - Valutazione Impatto Acustico	prot. 10649 del 21/10/2014





e inoltre:

Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza

All. "E" D.G.R. 2299/2014 e relativa Relazione

prot. 11465 del 21/11/2016

CONSIDERATO:

- che il Progetto Tematico Cave stabilisce all'art. 8 comma 3° che l'autorizzazione per i periodi successivi al primo, sarà subordinata alla corretta esecuzione dello stralcio relativo al periodo precedente;
- che la Ditta Cave Pietra Montemerlo s.r.l., a seguito di atto ingiuntivo per il completamento delle opere già previste dal II° stralcio, a firma del Direttore Dott. Michele Gallo in data 25/03/2016, ha eseguito il completamento delle opere di sistemazione ambientale previste dal 2° stralcio;
- che il Commissario straordinario ha preso atto dell'avvenuta corretta ricomposizione ambientale con provvedimento prot. 492 del 19/01/2017;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Cervarese S. Croce (PD) n. 31 del 31/07/2017, esecutiva, avente per oggetto: "Parere in merito alla prosecuzione dell'attività estrattiva di materiale lapideo - trachite a seguito di richiesta da parte della Ditta Cave Pietra Montemerlo srl";
- la scheda istruttoria C.T.R.A.E., in corso di redazione, predisposta dalla Sezione regionale geologia e georisorse, acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506;
- il parere della Commissione Tecnica dell'Ente Parco, espresso nella seduta del 14/04/2016, con verbale n.1, favorevole con prescrizioni alla prosecuzione della coltivazione nel sito di cava "Buso", del progetto quinquennale 3° stralcio predisposto dalla Ditta richiedente;
- l'invio alla Soprintendenza competente in data 22/04/2016 del progetto completo di Relazione Tecnica Illustrativa e di proposta di accoglimento da parte dell'Ente Parco, come previsto dal comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e considerato che il Soprintendente non ha reso il parere di cui all'art. 146 c. 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che l'amministrazione competente, decorsi i termini di cui all'art.146 commi 8 e 9, deve comunque provvedere in merito alla domanda;
- il parere favorevole della Commissione Ambiente nella seduta del 14/04/2016;
- le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi in data 14/04/2016, riguardanti l'importanza del corretto completamento delle opere di ripristino e sistemazione ambientale;
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 45 del 14/04/2016;
- la deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco Seduta del 18/04/2016 - Provvedimento n. 4 - Rilascio del parere, ai sensi dell'art. 3 comma 3° della Legge 29/11/1971 n. 1097, favorevole con prescrizioni;
- il parere favorevole con prescrizioni inerente lo Studio di Incidenza Ambientale, a firma del Dott. Michele Gallo, prot. 299 del 13/01/2017;





- il parere della Commissione Tecnica dell'Ente Parco, inerente le aree e i percorsi didattici, espresso nella seduta del 23/11/2016, con verbale n. 18, favorevole con prescrizioni;

- l'invio alla Soprintendenza competente in data 30/12/2016 degli elaborati integrativi inerenti aree e percorsi didattici, della Relazione Tecnica Illustrativa e della proposta di accoglimento da parte dell'Ente Parco, come previsto dall'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 a norma dell'art. 146 comma 9, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e considerato che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, decorsi i termini dalla ricezione dell'istanza da parte della Soprintendenza senza aver ricevuto il parere vincolante, ne prescinde;

VISTE:

- la Legge 29/11/1971 n. 1097, articolo n. 3;

- il D.P.R. n. 616/1977, art. 82;

- la L.R. 10/10/1989 n. 38, articolo n. 16;

- il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, nonché la L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e successive modificazioni, comprese le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione del Veneto;

- l'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s. m. i. e il D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010;

- la L.R. 23/04/2004 n. 11, art. 45 quinquies, comma 2°;

- la direttiva comunitaria 92/43/Cee, il D.P.R. 357/1997 e s.m.i., nonché la guida metodologica della D.G.R.V. 2299/2014;

- il Piano Ambientale, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 74 in data 07/10/1998;

- il Progetto Tematico Cave, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 in data 09/03/2001 e successiva Variante Parziale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2038 del 29/11/2011;

- la scheda n. 52 "Buso" del Progetto Tematico Cave del Piano Ambientale che non ha subito variazioni rispetto al testo adottato e che pertanto le previsioni del progetto di coltivazione del sito di cava, 3° stralcio, risultano conformi alle previsioni di detto Progetto Tematico;

VALUTATE :

- la segnalazione pervenuta dal Servizio Cave e Polizia Mineraria della Provincia di Padova, datata 09/03/2016 e acquisita al protocollo con il n. 2124/2016, inerente il taglio di un ammasso roccioso lungo la strada d'accesso alla cava, e successiva nota del 05/06/2016 prot. 4918/2016 con la quale la Polizia Mineraria ha escluso che le ulteriori operazioni di allargamento della strada di accesso al sito, proposte dalla Ditta in data 05/05/2017, possano rientrare in un progetto di messa in sicurezza;

- la relazione di sopralluogo prot. 6956 del 01/08/2017 a firma del Dott. Geol. Stefano Conte, incaricato dall'Ente Parco, e successiva nota esplicativa acquisita in data 11/08/2017 prot. 7409, dalle quali risulta che





PARCO
REGIONALE
dei COLLI
EUGANEI

le operazioni di disaggio, in eccesso rispetto alla messa in sicurezza concordata con la Provincia di Padova, sono state sospese tempestivamente e che pertanto non si possono considerare in difformità;

RICHIAMATI:

- l'art. 8 comma 4° delle Norme di Attuazione del Progetto Tematico Cave, l'art. 20 comma 5° delle N.A. di Piano Ambientale e il modello d'Atto Unilaterale d'Obbligo approvato con Decreto del Commissario straordinario dell'Ente Parco n. 60 del 14/06/2017;
- l'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Tematico Cave;
- la D.G.R.V. n. 1297 del 09/08/2016 "Nomina del Commissario Straordinario del Parco Regionale dei Colli Euganei, ai sensi della L.R. 7/2011 e della legge regionale n. 16/2015";
- il parere dell'Avvocatura regionale rif. 72/17 BP - prot. 209807 del 29/05/2017, acquisito agli atti con prot. 4714 del 29/05/2017, inerente gli atti da compiersi;

AUTORIZZA

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 2° della L.R. 38/1989, dell'art. 3 della Legge 29/11/1971 n. 1097 e dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s. m. i., il Progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale per la cava "Buso" - 3° stralcio proposto dalla Ditta Cave Pietra Montemerlo s.r.l. con le seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:

- *le quantità previste dal terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale proveniente dai disaggi per la messa in sicurezza effettuati lungo la strada d'accesso alla cava e oggetto di segnalazione da parte Servizio Cave e Polizia Mineraria della Provincia di Padova in data 09/03/2016, nonché di qualsiasi altro disaggio, concordato preventivamente con la Provincia e finalizzato a ripristinare condizioni di stabilità e sicurezza dei luoghi;*
 - *la quantità totale del materiale previsto in escavazione non potrà in alcun modo eccedere i quantitativi previsti dal Piano Tematico Cave;*
 - *le aree a verde dovranno essere trattate con idrosemina;*
 - *le piante di ripa proposte, (salici e pioppi tremuli), dovranno essere sostituite con arbusti tipo sanguinella, ligustro, scotano, biancospino, spino nero, ginepro e nocciolo.*
- I fabbricati e manufatti edilizi presenti nella tavola delle sistemazioni finali potranno essere mantenuti e riconvertiti solo previo accertamento della loro conformità da parte del Comune e opportuno progetto di riqualificazione edilizia; in assenza di quanto prescritto, al termine dell'attività dovranno essere demoliti;*
- *sono fatte salve altresì tutte le prescrizioni che la Regione del Veneto intenderà impartire in sede di approvazione del progetto;*

con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione delle Studio di Incidenza Ambientale:

- *eventuali varianti al progetto non dovranno essere "sostanziali";*
- *dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere relativo alla relazione di incidenza approvata con il progetto generale;*





- l'esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto tematico Cave;
- il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri presentati in progetto.

e inoltre:

- è vietata la realizzazione di manufatti provvisori edili non preventivamente autorizzati;
- sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore materiale, risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare dell'autorizzazione;
- la Ditta dovrà comunicare all'Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale del Veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell'art. 15 della L.R. 44/1982 e del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
- devono essere prodotti, prima dell'inizio delle attività di cava:
 - a) deposito cauzionale previsto dall'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per l'importo pari a € 88.092,00 (euro ottantottomilanovantadue/00) a copertura del costo delle opere di ripristino ambientale, come stimato dagli uffici regionali nell'istruttoria C.T.R.A.E. acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al costo della vita, adeguato all'indice I.S.T.A.T. e secondo il modello approvato dal l'Ente Parco con delibera di Comitato Esecutivo n. 253 del 29/10/2007;
 - b) Unilaterale d'Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 20 comma 5° lett. h) delle N.A. di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario straordinario n. 60 del 14/06/2017;
- l'autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della Ditta anche ad una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
- la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione del progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale del sito di cava da parte della Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 7 settembre 1982 n. 44 e s.m.i.;
- il presente provvedimento è trasmesso alla Soprintendenza, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, da parte delle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Este,

Il Commissario straordinario
Avv. Enrico SPECCHIO

